

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale  
I.P. per la Sanità e l'Assistenza Sociale, I.P. Servizi culturali e dello Spettacolo  
I.e F.P. Animatore Turistico e Sportivo

Via XI Febbraio, 6 LECCO Tel: 0341 364584  
C.F. 83007020130 sito web: [www.bertacchi.edu.it](http://www.bertacchi.edu.it)  
e-mail: [lcis00600c@istruzione.it](mailto:lcis00600c@istruzione.it) - pec: [lcis00600c@pec.istruzione.it](mailto:lcis00600c@pec.istruzione.it)

# Regolamento Assemblea studentesca d'Istituto

*Delibera Consiglio di Istituto del 23 novembre 2023 n. 83*

### **Art. 1 - Diritto di assemblea e finalità**

- Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.
- Tale diritto costituisce un esempio di attuazione della libertà di riunione prevista all'art. 17 della Costituzione: le assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono infatti occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

### **Art. 2 - Modalità di svolgimento**

- In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea di Istituto può svolgersi in plenaria o articolarsi per classi parallele.
- A richiesta degli studenti, le ore destinate all'Assemblea possono essere utilizzate per svolgimento di attività di ricerca, di seminario, e per lavori di gruppo.
- Alle Assemblee di Istituto svolte in orario di lezione, e in numero non superiore a quattro in un anno scolastico, può essere prevista la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
- La partecipazione di esperti esterni deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente scolastico, qualora egli venga delegato dal Consiglio medesimo. Il Consiglio di Istituto o il Dirigente scolastico potranno negare l'autorizzazione soltanto con delibera motivata, poiché è diritto dei promotori dell'Assemblea quello di conoscere le motivazioni del diniego.
- L'Assemblea di Istituto può svolgersi anche con collegamento online delle singole classi mediante le piattaforme in uso a scuola.
- È consentito lo svolgimento di un'Assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Può essere autorizzata un'altra Assemblea mensile nei locali scolastici, ma fuori dall'orario delle lezioni, in relazione alla disponibilità dei locali.

- Non possono aver luogo Assemblee di Istituto nel mese conclusivo delle lezioni, ovvero nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato nel calendario scolastico d'Istituto.

### **Art. 3 - Partecipanti**

- All'Assemblea di Istituto possono partecipare tutti gli studenti dell'Istituto nel caso di riunioni in plenaria ovvero tutti gli studenti delle classi interessate nel caso di articolazione per classi parallele.
- Gli studenti hanno il diritto e il dovere - ma non l'obbligo - di partecipare all'Assemblea.
- I partecipanti sono tenuti a seguire l'incontro in maniera civile e ordinata senza creare disturbo all'Assemblea e - in caso di intervento - con il massimo rispetto di colui che sta parlando.
- Non sono ammessi all'Assemblea di Istituto studenti di altre scuole.

### **Art. 4 - Sospensione dell'attività didattica**

- Per tutta la durata dell'Assemblea l'attività didattica sarà sospesa al fine di consentire agli studenti interessati di partecipare attivamente all'Assemblea stessa: pertanto se l'Assemblea è convocata per l'intera durata delle ore di lezione della giornata gli studenti che non vogliono parteciparvi non devono recarsi a scuola, mentre se l'Assemblea è stata indetta nelle ore terminali delle lezioni essi possono uscire in anticipo da scuola.

### **Art. 5 - Convocazione**

- L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta di almeno il 10% degli studenti. All'uopo viene costituito un Comitato promotore che provvede alla raccolta delle firme e agli adempimenti di cui ai successivi commi.
- La raccolta di firme per la convocazione dell'Assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti e può essere svolta in forma cartacea o digitale.
- Il Comitato promotore designa lo studente o la studentessa chiamata/o a presiedere l'Assemblea, in caso di riunione in plenaria o di riunioni per classi parallele.
- La richiesta di convocazione, corredata della data di svolgimento, dell'ordine del giorno e dell'organizzazione complessiva, deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, al fine di consentire il necessario coordinamento di tutte le attività che si svolgono nella scuola; pertanto, in presenza di impedimenti oggettivi per la stessa data da parte di altri organismi della scuola, sarà concordata una data diversa per l'Assemblea.

### **Art. 6 - Locali per le Assemblee di Istituto diversi da quelli scolastici**

- Nei casi in cui lo svolgimento dell'Assemblea di Istituto - in plenaria o per classi parallele - comporti un numero di studenti che non possano essere ospitati in sicurezza nei locali della scuola, potranno essere utilizzati i locali di altre scuole, o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune, dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati, previ accordi con gli stessi.

### **Art. 7 - Autorizzazione e comunicazione**

- Il Dirigente scolastico, una volta provveduto alle verifiche circa la rispondenza dell'Ordine del giorno alle finalità previste dalla legge, autorizza e trattiene agli atti copia della richiesta, che viene collocata all'albo della scuola.
- Immediatamente viene stesa e pubblicata una circolare di comunicazione agli studenti e alle famiglie con le informazioni essenziali relative all'Assemblea (data, orario, classi interessate, organizzazione e modalità di svolgimento, luogo di svolgimento, tematiche).

### **Art. 8 - Presidenza dell'Assemblea**

- L'Assemblea è presieduta dallo studente designato dal comitato promotore dell'assemblea; in caso di impedimento o rinuncia, si procederà ad individuare il presidente tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto, tenendo conto del maggior numero di preferenze riportate. Nel caso di impedimento o rinuncia di tutti i rappresentanti d'Istituto, il Presidente sarà individuato nell'ambito del Comitato studentesco, tenendo conto dell'età maggiore.
- La Presidenza dell'Assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea di Istituto, ovvero il diritto di parola e di intervento agli studenti presenti.
- Il Presidente introduce i temi all'Ordine del giorno rispettando la scaletta del medesimo. Egli dà la parola agli studenti che si sono iscritti a parlare, seguendo l'ordine di prenotazione. In base al numero di iscritti, il Presidente può fissare un limite di tempo per ciascun l'intervento e per l'eventuale replica. Egli si avvale della collaborazione di uno studente Segretario, di sua scelta, il quale provvede a raccogliere i nominativi degli studenti che hanno chiesto di parlare. Il Segretario provvede anche alla stesura del verbale in cui sono riportate le deliberazioni dell'assemblea. Il verbale, sottoscritto e firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà custodito agli atti dell'Istituto. Gli studenti interessati possono esercitare il diritto di accesso.
- In caso di Assemblea in plenaria o per classi parallele, la Presidenza predispone la collocazione degli studenti e delle classi negli spazi utilizzati e la comunica preventivamente agli interessati.

### **Art. 9 - Vigilanza, sicurezza e rilevamento presenze.**

- All'Assemblea assiste il Dirigente scolastico o suo delegato, in qualità di responsabile della sicurezza e dello svolgimento ordinato dei lavori dell'Assemblea stessa.
  - Per questioni di sicurezza, durante l'Assemblea di Istituto è garantito il rilevamento delle presenze tramite registro elettronico, a cura del Dirigente scolastico o del suo delegato o dei docenti delegati.
  - In caso di Assemblea svolta in plenaria, le presenze verranno raccolte all'ingresso della sala in cui si svolge l'Assemblea; lo stesso avverrà per le Assemblee organizzate per classi parallele, per gruppi di interesse, o con qualsiasi altra modalità di suddivisione degli studenti partecipanti.
  - Il Dirigente scolastico o suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea; in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea, gli studenti non rientreranno a scuola.
- All'Assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o suo delegato, tutti i docenti che lo desiderino, purché liberi da altri impegni scolastici; in ragione della sospensione delle lezioni, ad essi non può essere demandato alcun compito di vigilanza.
- In caso di svolgimento dell'Assemblea di Istituto in locali esterni alla scuola non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.

### **Art. 10 - Servizio d'ordine**

- Per ciascuna Assemblea è nominato da parte del Comitato promotore un Servizio d'ordine costituito, possibilmente dagli stessi rappresentanti di Classe che partecipano all'Assemblea, che dovranno essere riconoscibili mediante cartellino nominativo.
- Il Servizio d'ordine collabora con il Presidente dell'Assemblea per garantire il rispetto dei regolamenti interni e il corretto svolgimento della riunione.

- Il Servizio d'ordine, inoltre, collabora, con il Dirigente o il suo delegato, o i docenti delegati, perché possa essere facilmente rilevata la presenza dei partecipanti e siano rispettate le opportune misure di sicurezza, compreso il monitoraggio delle porte d'ingresso e d'uscita.

#### **Normativa di riferimento**

- Art. 1256 e art. 2048 del Codice civile
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 416/1974
- Decreto legislativo n. 297/1994, art. 12, 13, 14.
- Circolare ministeriale 312/1979,
- Nota prot. n. 4733/A3 del 26nov03
- Nota n. 565 del 03mag79
- Nota n. 79 del 30gen81
- Nota n. 866 del 11giu81